

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3182 del 22/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TPER SPA (DEPOSITO DUE MADONNE) per l'impianto destinato ad attività di manutenzione e rimessaggio autobus, sito in Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n.10
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3294 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TPER SPA (DEPOSITO DUE MADONNE)** per l'impianto destinato ad attività di manutenzione e rimessaggio autobus, sito in Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n.10.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società TPER SPA (C.F. e P. IVA 03182161202) per l'impianto destinato ad attività di manutenzione e rimessaggio autobus, sito in Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n.10, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 6085/2015, Num. 3122/2015 P.G. n. 145517 del 18/12/2015, con scadenza di validità in data 23/12/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 402689 del 24/12/2015, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Nulla osta in materia di impatto acustico⁶** {Soggetto competente Comune di Bologna}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città Metropolitana di Bologna IP 6085/2015, Num. 3122/2015 P.G. n. 145517 del 18/12/2015, con scadenza di validità in data 23/12/2030, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
6. Obbliga la società **TPER SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società TPER SPA (C.F. e P. IVA 03182161202) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via di Saliceto n. 3, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n.10, ha presentato, nella

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 30/11/2022 (Prot. n. 804780) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di introduzione di nuova emissione ordinaria ai sensi dell'art 269 D.Lgs 152/2006 analoga alle altre già autorizzate, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 810896 del 05/12/2022 (pratica SUAP Prot. n. 804780/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/12/2022 al PG/2022/199290 e confluito nella **Pratica SINADOC 39264/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 820335 del 12/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2022 al PG/2022/204413, ha trasmesso il nulla osta urbanistico del Comune di Bologna.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/207783 del 20/12/2022 ha richiesto integrazioni a completamento formale della domanda ai fini dell'avvio del procedimento per assenza della documentazione matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 840324 del 21/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/209531, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 47165/2023 del 25/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/13603, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 23/01/2023 e rideterminato i termini del procedimento.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2023/37436 del 02/03/2023 ha trasmesso il contributo tecnico per la matrice emissioni in atmosfera, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 02/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/37623 ha trasmesso integrazioni volontarie inviate dalla società.
- Il S.U.A.P. con nota del 04/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/77401, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna Prot. n. 155483/2023.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla prosecuzione senza modifiche della matrice scarichi in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE**

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

ammontano ad € 251,60 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto in prosecuzione senza modifiche.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00 ridotti a € 251,60 per applicazione riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 21/06/2023

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹²

L'INCARICO DI FUNZIONE
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi^{13 14}

¹² Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹³ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TPER SPA - DEPOSITO DUE MADONNE
Attività di manutenzione e rimessaggio autobus
Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n. 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarichi nella pubblica fognatura classificati dal Comune di Bologna, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento”, denominati A-B-C-D ed originati dall’attività di manutenzione e rimessaggio autobus.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n. 111698 del 29/09/2015, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura” Prot. 306648 del 06/10/2015¹. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/675/2015), con particolare riferimento a:
 - Elaborato “29AGO-EU-A.2-13-rete raccolta-esistente-ver4-Tavola-1” datato Giugno 2011 scala 1:500 (agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG 99657/2015 del 10/08/2015)

Pratica Sinadoc 39264/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

¹ Pervenuto agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 08/10/2015 al PG n.118141



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 306648

DEL 06/10/2015

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “TPER S.p.A.” – Via Due Madonne n. 10 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 249941/2015).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 29.09.15, Prot. Gen. 111698, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “TPER S.p.A.”, relativamente all’insediamento sito in via Due Madonne n. 10 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 29 settembre 2015
Prot. gen. 111698

ns. rif. Hera spa Data prot.: 10-08-2015 Num. prot.: 0093539
PA&S numero

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "TPER SpA"- Insedimento sito in Via Due Madonne n.10 in Comune di Bologna.

Comune di Bologna PG N. 249941/2015 del 10/08/2015

Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/675/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche scarichi denominati A-B-C-D.

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Bottazzi Andrea in qualità di procuratore della Ditta "**TPER SPA**" con sede legale in Bologna, Via Di Saliceto n°3 inerente l'insediamento denominato "**Deposito Due Madonne**" adibito all'attività di manutenzione e rimessaggio autobus, sito in VIA DUE MADONNE n°10 - Comune di Bologna;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di Bologna con PG 172902 del 13.07.2012;

verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento di Via Due Madonne, 10 origina acque reflue industriali provenienti dalle attività di lavaggio carrozzerie, telai, pezzi, e dal reparto verniciatura; acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzali; acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici, mensa, ecc.;

verificato dalla documentazione agli atti che le acque reflue industriali sono trattate in impianto chimico fisico costituito da disoleazione, chiari-flocculazione, filtrazione, prima dell'immissione in pubblica fognatura;

verificato dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche di dilavamento sono accumulate in vasca di prima pioggia con trattamento di sedimentazione e separazione oli coalescente prima dell'immissione in pubblica fognatura, e che le acque meteoriche di seconda pioggia sono convogliate in vasca di laminazione con successivo scarico in pubblica fognatura;

preso atto della dichiarazione che il sistema di scolo delle acque meteoriche è totalmente indipendente dal resto della rete fognaria di acque reflue industriali e che svuotamento vasca di laminazione e vasca di prima pioggia non saranno mai effettuate in contemporanea;

preso atto della dichiarazione che “non viene installato il dispositivo di intercettazione perché l'impianto di trattamento acque di prima pioggia funziona con pompe idrauliche, quindi spegnendo le pompe si evita lo scarico in pubblica fognatura”;

verificato dalla documentazione presentata che :

- lo scarico terminale denominato “A” è formato dalle acque reflue provenienti da rifornimento, pulizia, lavaggio e manutenzione autobus, pretrattate in impianto di depurazione chimico fisico (9.000 mc/anno);
- lo scarico terminale denominato “B” è formato dalle acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia trattate in impianto di separazione sabbie/oli);
- lo scarico terminale denominato “C” è formato dalle acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa, ecc.);
- lo scarico terminale denominato “D” è formato dalle acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia trattate in impianto di separazione sabbie/oli);

considerato che le acque reflue sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle aree esterne (da classificarsi “acque di scarico”), e le acque reflue industriali originate dall’attività produttiva;**
- **le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e delle**

- acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica dei sistemi di intercettazione degli scarichi e dei sistemi di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura dovrà essere inviata alla scrivente Società;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TPER SPA - DEPOSITO DUE MADONNE
Attività di manutenzione e rimessaggio autobus
Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n. 10

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di servizio di trasporto pubblico locale e servizio manutenzione autobus e mezzi industriali svolta dalla società TPER Spa nello stabilimento posto in comune di Bologna, via Due Madonne n° 10 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TPER Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: CABINA PER PICCOLE VERNICIATURA

Portata massima	5300 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: colonna a spruzzo

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E48 – E50

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
-----------------------	--------------------------

Altezza minima 7.00 m
Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³
Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ad umido

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E51 – E52 – E53

PROVENIENZA: GRIGLIATO ASPIRATO

Portata massima 80000 Nm³/h
Altezza minima 7.00 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ad umido

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E54

PROVENIENZA: POLVERI DI LEVIGATURA

Portata massima 1200 Nm³/h
Altezza minima 7.00 m
Durata massima 1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima 7000 Nm³/h
Altezza minima 8.00 m
Durata massima 1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E67 – E68

PROVENIENZA: ARIA PULIZIA PNEUMATICA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.40 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E4 – E5 – E6 – E10 – E11 – E12 – E17 – E19 – E34 – E38

PROVENIENZA: ESTRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOBUS

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	12.00 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	130 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	300 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	2500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale su almeno tre punti di emissione, a rotazione, tra quelli provenienti da “Estrazione gas di scarico autobus (E4, E5, E6, E10, E11, E12, E17, E19, E34, E38, E76, E77, E87, E88, E89, E95)

EMISSIONI E76 – E77 – E87

PROVENIENZA: ESTRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOBUS

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	130 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	300 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	2500 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale su almeno tre punti di emissione, a rotazione, tra quelli provenienti da “Estrazione gas di scarico autobus (E4, E5, E6, E10, E11, E12, E17, E19, E34, E38, E76, E77, E87, E88, E89, E95)

EMISSIONI E88 – E89

PROVENIENZA: ESTRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOBUS

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	130 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	300 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	2500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale su almeno tre punti di emissione, a rotazione, tra quelli provenienti da “Estrazione gas di scarico autobus (E4, E5, E6, E10, E11, E12, E17, E19, E34, E38, E76, E77, E87, E88, E89, E95)

EMISSIONI E95

PROVENIENZA: ESTRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOBUS

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	4.34 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	130 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	300 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	600 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	2500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale su almeno tre punti di emissione, a rotazione, tra quelli provenienti da “Estrazione gas di scarico autobus (E4, E5, E6, E10, E11, E12, E17, E19, E34, E38, E76, E77, E87, E88, E89, E95)

EMISSIONI E91 - E92 – E93

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE METANO - 1740 KW

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	13.50 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei valori limite di emissione prescritti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E94

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA A METANO – 232 KW METANO

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONI E27 – E49 – E59

PROVENIENZA: BRUCIATORI USO PRODUTTIVO

Punti di emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e quindi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 del DLgs n.152/06, in quanto rientrano al punto bb) e/o dd) della parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONI E1 – E2 – E3 – E7 – da E13 a E16 – E18 – da E20 a E25 – da E28 a E33 – E35 – E36 – E37 – da E39 a E43 – E55 – E57 – E58 – E60 – E62 – da E64 a E66 – da E69 a E75 – da E78 a E80 – E83 – E85 – E86 – E90

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CAPPA LAVAGGIO MANUALE

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: LAVAGGIO PEZZI CON LANCIA

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: BANCHI CARICA BATTERIE

EMISSIONI E81– E82 – E84

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRATE

EMISSIONI da M1 a M38

PROVENIENZA: IMPIANTO SICUREZZA SFIATI GAS METANO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
----------------------	---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------	--

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E95 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E95, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di

efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/675/2015).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA agli atti di ARPAE in data 05/12/2022 al PG/2022/199290.
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'integrazione volontaria all'istanza di AUA agli atti di ARPAE in data 02/03/2023 al PG/2023/37623.

Pratica Sinadoc 39264/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TPER SPA - DEPOSITO DUE MADONNE
Attività di manutenzione e rimessaggio autobus
Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n. 10

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 23/01/2023 dal Geom. Gianluca Savigni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TPER SPA, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“a seguito dell'installazione del nuovo punto di emissione E95 presso il deposito autobus della ditta Tper SpA, ...non si determineranno variazioni al clima acustico attuale dell'area di ubicazione del deposito e risulteranno rispettati i limiti acustici normativi di cui alla Legge Quadro 447/95”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. n. 155483/2023 del 04/05/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con nulla osta acustico Prot. n. 155483/2023 del 04/05/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/77401). Tale nulla osta è riportato in calce al presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, unitamente al precedente parere prot. n. 86 del 16/11/2015 rilasciato dal Comune di Bologna - Dipartimento di Riqualficazione Urbana, (già unito come parte integrante dell'Allegato C della precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 6085/2015, Num. 3122/2015 P.G. n. 145517 del 18/12/2015), e riportante l'esecuzione di un monitoraggio acustico contemplato nel Piano di risanamento acustico.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 19/01/2023 dal Geom. Gianluca Savigni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TPER SPA (agli atti di ARPAE in data 25/01/2023 al PG/2023/13603).

Pratica Sinadoc 39264/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

Bologna, data protocollo

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A
40129 - Bologna

Oggetto: Rif. PG 804780/2022 - Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013 - Richiesta di modifica sostanziale dell'AUA da parte di TPER Spa per il deposito Due Madonne.

Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.

Con PG 47165/2023 è stata trasmessa da codesto Sportello la documentazione predisposta da TPER Spa in merito alla richiesta di modifica sostanziale dell'AUA riguardante il deposito di via Due Madonne n. 10.

Tale documentazione comprende, a seguito della richiesta di integrazioni avanzata da Arpae AACM in data 19.12.2022, la "Dichiarazione di atto notorio in materia acustica" firmata da tecnico competente in materia dove sono riportati gli esiti delle indagini strumentali condotte a distanze progressive dal punto di emissione in atmosfera E95 (impianto di estrazione dei gas di scarico degli autobus), oggetto della modifica sostanziale di AUA.

In funzione di tali esiti ne viene dichiarata la trascurabilità acustica nei confronti dei ricettori esterni.

Preso atto delle misure acustiche condotte e di quanto dichiarato dal tecnico competente in materia, relativamente alla componente acustica nulla osta al rilascio della modifica sostanziale in oggetto.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A - piano 7°

40129 Bologna

In riferimento alla richiesta di informazioni avanzata dall'Agenzia all'Amministrazione comunale, allo scrivente Settore non risulta presentato il monitoraggio acustico dei depositi TPER Spa richiamato nell'Allegato C della determina di AUA vigente.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

PARERI SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA PROT.UFF. N..... 86 del..... 16/11/2015	Alla c. a. : Settore Attività Produttive e Commercio Sede
---	--

Bologna, 16.11.2015

Oggetto: P.G. N. 249941/2015. RICHIESTA AUA MATRICE RI NNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO E COMUNICAZIONE RE LATIVA A EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPATTO ACUS TICO PER ATTIVITÀ SITA IN VIA DUE MADONNE N. 10.

Espressione di parere relativamente alla componente acustica.

In riferimento all'oggetto, si prende atto dell'auto-certificazione del richiedente l'autorizzazione, con cui attesta che non sono sopravvenute modifiche al deposito rispetto a quanto già autorizzato.

Si precisa che nel 2011 l'Azienda TPER ha presentato un Piano di risanamento acustico (ai sensi del DMA 29.11.2000) dei propri depositi, nell'ambito dei quali sono state dimensionate delle opere di mitigazione acustica e valutate delle azioni gestionali (rinnovo parco mezzi) finalizzate a garantire la compatibilità acustica verso i ricettori esterni impattati dallo stesso.

Il Piano, ai sensi del comma d3 dell'art. 2 del decreto succitato, è da intendersi approvato.

Per quanto riguarda il deposito in oggetto, le opere di mitigazione (barriere acustiche e terrapieno) implementate nel Piano di risanamento sono state realizzate.

Al fine di tutelare i ricettori dalle immissioni sonore provenienti dal deposito (anche in relazione alle fasi di accensione e riscaldamento dei mezzi) dovrà essere proseguito il rinnovo del parco mezzi.

In base alle informazioni contenute nel Piano di risanamento, il deposito in oggetto - tenendo conto delle opere e fatto salvo il progressivo rinnovo del parco veicolare con mezzi meno rumorosi - può essere considerato come attività con emissioni di rumore non superiori ai limiti comunali (ai sensi del DPR 227/11, art. 4, comma 2).

Nel Piano di risanamento era contemplata l'esecuzione di un monitoraggio acustico, che però non è stato effettuato o trasmesso all'Amministrazione comunale. La scrivente Unità provvederà pertanto ad inoltrare opportuna comunicazione all'Azienda per sollecitare l'esecuzione di detto monitoraggio acustico.

Cordiali saluti

Il Direttore
Settore Ambiente ed Energia
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.